

CITTA' DI LATIANO
Provincia di Brindisi

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LE PUBBLICAZIONE E CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E
DELLE UNIONI CIVILI

INDICE

- ART. 1. OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO**
- ART. 2. ESERCIZIO DELLA FUNZIONE AMMINISTRATIVA**
- ART. 3. INDIVIDUAZIONE "CASA COMUNALE"**
- ART. 4. GIORNI ED ORARIO DELLA CELEBRAZIONE DEI RITI CIVILI**
- ART. 5. RICHIESTA DI CELEBRAZIONE DEL RITI CIVILI**
- ART. 6. PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO E DICHIARAZIONE DI INESISTENZA DI
IMPEDIMENTI ALLA COSTITUZIONE DELL' UNIONE CIVILE**
- ART. 7. RITO CIVILE CELEBRATO CON L'AUSILIO DI UN INTERPRETE**
- ART. 8. RITO CIVILE CELEBRATO SU DELEGA DI ALTRI COMUNI**
- ART. 9. CONDIZIONI DI UTILIZZO DELLE SALE E STRUTTURE, PUBBLICHE E PRIVATE,
DEPUTATE ALLA CELEBRAZIONE DEI RITI CIVILI**
- ART. 10. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E DELL'EVENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI RITI
CIVILI FUORI DALLA SEDE DEGLI UFFICI DEMOGRAFICI. RESPONSABILITÀ**
- ART. 11. DETERMINAZIONE DEI COSTI DI UTILIZZO DEGLI IMMOBILI, DEL CORRISPETTIVO
DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E DEI DIRITTI DI ISTRUTTORIA**
- ART. 12. DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 1

Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili che si svolgono negli immobili diversi dagli uffici demografici, di proprietà comunale o privata o comunque di soggetti terzi, dichiarati Uffici dello Stato Civile ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinamento dello Stato Civile n. 396/2000.
2. Il presente Regolamento reca disposizioni per garantire che l'esercizio della funzione amministrativa della celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili avvenga nel rispetto dei principi garantiti dagli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost., dagli artt. 84-142 C.C., dal d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396, recante l'Ordinamento dello Stato Civile e dalla L. 20.5.2016, n. 76, di disciplina delle unioni civili tra persone dello stesso sesso.

Art. 2

Esercizio della funzione amministrativa

1. I matrimoni e le unioni civili sono celebrati dal Sindaco, titolare della funzione amministrativa quale Ufficiale di governo ai sensi dell'art. 14 del TUEL n. 267/2000.
2. Il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile al Vice Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri Comunali, al Segretario Generale, ai dipendenti a tempo indeterminato ed ai cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale, come previsto dall'art. 1 del d.p.r. n. 396/2000.
3. Qualora gli interessati intendano far celebrare il rito civile ad un/a cittadino/a italiano/a, gli stessi dovranno presentare domanda su apposita modulistica fornita dall'Ufficio di Stato Civile, indirizzata al Sindaco, con anticipo di almeno 15 giorni lavorativi rispetto alla data di celebrazione già comunicata agli uffici comunali.
4. Il rito civile non può essere celebrato dall'Ufficiale di Stato Civile quando egli medesimo, il coniuge, la persona a lui unita civilmente, i suoi parenti o affini in linea retta di qualunque grado, o in linea collaterale fino al secondo grado, intervengono come dichiaranti.
5. Indipendentemente dalla persona del celebrante, sono di competenza del dipendente comunale in possesso di delega piena all'esercizio delle funzioni di Ufficiale di Stato Civile:
 - ✓ la tenuta del registro dei matrimoni o delle unioni civili;
 - ✓ il trasporto dei registri alle strutture esterne, sia comunali che private, e viceversa;
 - ✓ la chiusura dei procedimenti relativi al matrimonio e all'unione civili.
6. Indipendentemente dalla persona del celebrante, il dipendente comunale in possesso di delega piena all'esercizio delle funzioni di Ufficiale di Stato Civile dovrà garantire la propria presenza durante tutto l'arco temporale della cerimonia civile.
7. Il celebrante dovrà indossare la fascia tricolore di cui all'art. 70 del d.p.r. n. 396/2000, da portarsi a tracolla. Dal momento dell'arrivo presso la sede ove si

svolgerà il rito civile e fino al suo allontanamento, il celebrante non potrà ostentare, sotto qualsiasi forma, simboli politici e/o religiosi.

Art. 3

Individuazione "CASA COMUNALE"

1. La "Casa Comunale", ai fini di cui all'art. 106 del c.c. per la celebrazione di matrimoni, è rappresentata da tutti gli edifici nei quali il Comune esercita le sue funzioni.
2. I locali, altresì, individuati per la celebrazione dei matrimoni civili sono:
 - a. Gabinetto del Sindaco
 - b. Salone "Agesilao Flora" di Palazzo Imperiali
 - c. Sala Ricevimento "Il Vittoriano"

Art. 4

Giorni ed orario della celebrazione dei riti civili

1. Il Comune di Latiano garantisce la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili in forma gratuita, quando gli interessati richiedono che lo svolgimento della cerimonia avvenga durante l'orario di servizio presso gli uffici dello stato civile.
2. La Giunta Comunale, dispone che la celebrazione del rito civile avvenga fuori dall'orario di servizio e/o in sale o strutture pubbliche e private, tassativamente individuate dall'Organo esecutivo ai sensi dell'art. 3 del d.p.r. n. 396/2000. In tal caso si applicano le norme di cui all'art. 11.
3. La celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili può aver luogo fuori dall'orario di servizio entro i seguenti limiti temporali:
 - ✓ lunedì, martedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 16.00 alle ore 19.00;
 - ✓ sabato, domenica, dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00.
4. Salve motivate eccezioni, sulle quali il Comune si esprime con provvedimento dirigenziale, non si celebrano riti civili nei seguenti giorni:
 - ✓ Festività del Santo Patrono (20 luglio);
 - ✓ Capodanno ed Epifania (1 e 6 gennaio);
 - ✓ Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
 - ✓ Liberazione (25 aprile), Festa del Lavoro (1 maggio) e Festa della Repubblica (2 giugno);
 - ✓ Periodo di Ferragosto (14, 15 e 16 agosto);
 - ✓ Ognissanti e Commemorazione dei Defunti (1 e 2 novembre);
 - ✓ Ricorrenza dell'Immacolata Concezione (8 dicembre);
 - ✓ Festività Natalizie (24, 25, 26 e 31 dicembre).
5. Per esigenze organizzative e funzionali degli uffici demografici, con

provvedimento dirigenziale potranno essere escluse dall'esercizio della funzione ulteriori giornate, sempre che non si arrechi danno o pregiudizio a terzi.

Art. 5

Richiesta di celebrazione del rito civile

1. La richiesta di celebrazione del matrimonio o dell'unione civili deve essere presentata almeno trenta giorni lavorativi precedenti la data scelta per la celebrazione. Per comprovate gravi motivazioni rappresentate dagli interessati, il termine di presentazione della richiesta di celebrazione del rito civile può essere ridotto.
2. La richiesta di celebrazione del rito civile viene redatta e sottoscritta dagli interessati. Qualora venga prescelta per la celebrazione una Struttura privata, l'istanza deve essere redatta e sottoscritta anche dal relativo proprietario/possessore/gestore.
3. L'istanza deve contenere le seguenti informazioni:
 - ✓ le generalità dei richiedenti (nome e cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza);
 - ✓ dichiarazione di insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell'unione civile di cui all'art. 1, comma 4, L. 20.5.2016, n. 76, sottoscritta da entrambe le parti;
 - ✓ la data e l'ora di celebrazione del rito, con eventuale indicazione della sala pubblica diversa dall'ufficio dello stato civile o della struttura privata che si sceglie per la celebrazione;
 - ✓ la scelta del regime patrimoniale;
 - ✓ l'indicazione della futura residenza, qualora diversa dall'attuale;
 - ✓ le generalità di eventuali figli da riconoscere o da legittimare;
 - ✓ le generalità dei testimoni (nome e cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza).
4. La richiesta di celebrazione del rito civile dovrà essere corredata da:
 - ✓ le fotocopie del documento di identità dei nubendi o delle parti che intendono costituire l'unione civile;
 - ✓ le fotocopie del documento di identità dei testimoni;
 - ✓ la ricevuta del pagamento delle tariffe e cauzioni previste qualora venga scelta per la celebrazione una sala pubblica diversa dall'ufficio dello stato civile o una struttura privata;
5. Agli interessati, ed eventualmente al proprietario/possessore/gestore della Struttura, verrà data comunicazione di conferma della prenotazione di celebrazione del rito civile richiesta.

Art. 6

Pubblicazioni di matrimonio e dichiarazione di inesistenza di impedimenti alla costituzione dell'unione civile

1. La celebrazione del matrimonio civile deve essere preceduta da regolari pubblicazioni, ai sensi della vigente normativa in materia.
2. Qualora i nubendi dovessero avvalersi della facoltà di riduzione dei termini di presentazione della domanda di celebrazione del rito civile, previsto al comma 1 dell'art. 5, non si procederà alla celebrazione del matrimonio e la prenotazione decadrà automaticamente se, per cause imputabili a detta riduzione, non venissero rispettati i termini del procedimento di pubblicazione.
3. L'Ufficiale dello Stato Civile verifica l'esattezza della dichiarazione di inesistenza di impedimenti alla costituzione dell'unione civile, anche acquisendo d'ufficio entro trenta giorni eventuali documenti che ritenga necessari per la verifica.
4. Le pubblicazioni possono essere eseguite nell'ufficio dello Stato Civile, nella stanza del Sindaco e nel Salone "Agesilao Flora" di Palazzo Imperiali durante gli orari di servizio.
5. I nubendi, di cui almeno uno residente a Latiano, per eseguire le pubblicazioni, devono presentare formale richiesta di pubblicazione indicando, altresì, il luogo in cui eseguire le pubblicazioni, alla quale devono intervenire entrambi gli sposi o persona munita di procura speciale risultante da scrittura privata ai sensi dell'art. 12, comma 7 del D.P.R. 396/2000 .

Art. 7

Rito civile celebrato con l'ausilio di un interprete

1. Qualora i nubendi o le parti che intendono costituire l'unione civile o i testimoni, o solo uno di essi, siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'Ufficiale di Stato Civile, all'atto della richiesta di celebrazione del rito civile di comprendere la lingua italiana. Altrimenti, per la validità della costituzione del vincolo devono avvalersi di un interprete, e 66 del D.P.R. 396/2000.
2. Si procede con l'ausilio di un interprete anche quando i nubendi o le parti che intendono costituire l'unione civile o i testimoni, o solo uno di essi, siano sordi o muti o non vedenti o altrimenti impediti a comunicare oralmente e per iscritto.
3. L'interprete viene reperito dagli interessati e scelto preferibilmente tra persone in possesso di adeguata capacità a garantire fedelmente la conformità della dichiarazione resa alla volontà del dichiarante ovvero tra coloro i quali sono abituati a trattare con l'interessato o che abbiano comunque capacità di garantire fedeltà alla dichiarazione con qualsiasi altra forma o mezzo a ciò idonei.
4. L'interprete individuato dovrà presentarsi all'Ufficiale di Stato Civile almeno sette giorni prima della data di celebrazione del rito civile, munito di un documento di riconoscimento in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico e dichiarare la propria capacità di eseguire la traduzione richiesta, quindi sottoscrivere il relativo verbale di nomina comprensivo di giuramento "di bene e fedelmente adempiere all'incarico ricevuto".

5. L'ufficiale dello stato civile fa menzione nell'atto pubblico dei modi usati per ricevere le dichiarazioni ed in generale per la celebrazione del matrimonio o per la costituzione dell'unione civile.

Art. 8

Rito civile celebrato su delega di altri Comuni

1. Quando vi è necessità o convenienza di celebrare il matrimonio o costituire l'unione civile nel Comune di Latiano ma l'istanza di matrimonio è stata presentata in altro Comune, gli interessati inoltrano istanza di celebrazione almeno 30 giorni antecedenti la data prescelta per il rito civile.
2. Gli interessati dovranno accertarsi che all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Latiano, almeno 10 giorni antecedenti la data prescelta per il rito civile pervenga:
 - ✓ la delega del Comune ove hanno richiesto la celebrazione del rito civile;
 - ✓ le dichiarazioni e la documentazione di cui al precedente art. 5.
3. Il rito civile delegato viene celebrato nel rispetto delle norme e dei vincoli stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 9

Condizioni di utilizzo delle sale e strutture, pubbliche e private, deputate alla celebrazione dei riti civili

1. Le strutture pubbliche o private prescelte dai nubendi o dalle parti che intendono costituire una unione civile possono essere allestite, nel rispetto del decoro e della solennità dei luoghi, a totale cura e spese degli interessati. È consentito, con gli stessi limiti e sempre a cura e spese degli interessati, la presenza durante la celebrazione di fotografi, cineoperatori e musicisti.
2. Nelle strutture pubbliche, sia nel caso delle pubblicazioni che del rito civile, non è ammesso il lancio o lo spargimento di riso, confetti, petali, coriandoli o altro materiale che possa imbrattare luoghi per loro natura aperti al pubblico e possa creare nocumento o pericolo a persone e cose.
3. Gli interessati possono a propria cura e spese arricchire il Salone Flora ove si celebra il rito con speciali arredi e addobbi, che, sempre a loro cura e spese devono essere rimossi immediatamente dopo il termine della cerimonia. Gli interessati assumono responsabilità in proprio circa furti o danni o comunque nocumenti che possano subire gli arredi e gli addobbi utilizzati.
4. Qualora venga trasgredita tale disposizione, salvo identificazione del responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente la somma a titolo di contributo per le spese di pulizia aggiuntiva e per eventuali danneggiamenti.
5. È consentito agli interessati, infine, previa comunicazione dettagliata dell'intervento allestire piccoli buffet o effettuare brindisi di augurio nell'arco temporale dell'orario stabilito per la celebrazione del rito civile e/ o pubblicazione.
6. Le condizioni di utilizzo di una struttura privata dichiarata ufficio di stato civile vengono stabilite direttamente dal relativo proprietario/possessore/ gestore.

Art. 10

Organizzazione del servizio e dell'evento per la celebrazione dei riti civili fuori dalla sede degli uffici demografici. Responsabilità

1. Entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza di utilizzo di una struttura pubblica, l'ufficio competente rilascia il provvedimento di autorizzazione o di diniego motivato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10-bis della Legge n.241/1990.
2. Nei casi in cui è previsto il pagamento di una tariffa e il versamento della cauzione, la prenotazione del luogo pubblico o privato prescelto per la celebrazione del rito civile non sarà effettiva fino a quando i richiedenti non avranno consegnato le rispettive ricevute di avvenuto pagamento/versamento.
3. Il mancato pagamento entro il termine di cinque giorni dal rilascio dell'autorizzazione costituisce implicita rinuncia da parte dei richiedenti alla celebrazione del rito presso le strutture pubbliche o private già indicate. In questo caso, la celebrazione del rito civile avverrà presso gli Uffici dello Stato Civile della sede municipale.
4. Indipendentemente dal luogo prescelto per la celebrazione del rito civile, qualora i servizi richiesti non venissero prestati in tutto o in parte per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corrisposte, in relazione alla particolare circostanza ostativa. La quantificazione della percentuale della somma da restituire e la restituzione medesima avvengono con provvedimento dirigenziale.
5. Qualora gli interessati scelgano di celebrare il rito civile presso una Struttura privata, l'organizzazione generale dell'evento è posto a carico dei proprietari/possessori/gestori della struttura medesima o di altri operatori specializzati espressamente incaricati dai nubendi o dalle parti dell'unione civile.
6. Al Comune di Latiano non potrà essere imputata alcuna responsabilità per danni o qualunque nocumento derivati agli interessati alla celebrazione del rito civile, o ai loro danti o aventi causa, attinenti al rapporto privatistico instauratosi tra i medesimi ed i rappresentanti legali della Struttura, in particolare per questioni e/o comportamenti relativi ai luoghi ed ai termini di svolgimento dell'evento.
7. Il Comune di Latiano non procederà ad alcun rimborso qualora la mancata o inesatta prestazione dei servizi richiesti e/o organizzazione dell'evento siano imputabili agli interessati alla celebrazione del rito civile, o ai loro danti o aventi causa.

Art. 11

Determinazione dei costi di utilizzo degli immobili, del corrispettivo del servizio amministrativo e dei diritti di istruttoria

1. Qualora gli interessati intendano celebrare il rito civile presso gli uffici dello stato civile e durante l'orario di servizio, nulla è dovuto al Comune di Latiano fatta eccezione per diritti e bolli relativi alla documentazione del procedimento per la costituzione di matrimonio o di unione civile.

2. La Giunta Comunale è competente alla determinazione dei costi di utilizzo dei separati uffici di stato civile istituiti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 dell'Ordinamento dello Stato Civile, sia in sedi di proprietà comunale che privata o comunque di soggetti terzi, e dei costi del servizio prestato in tali sedi da parte di dipendenti comunali.
3. Il costo di utilizzo, quello del servizio e l'ulteriore costo determinato per il rito delegato vengono determinati a cadenza annuale. In assenza di determinazioni entro il termine di legge, restano ferme le tariffe dell'anno precedente. Essi costituiscono, nel loro insieme, la tariffa che gli interessati devono corrispondere al Comune di Latiano.
4. Nell'ipotesi di utilizzo del Salone Flora, la tariffa complessiva viene determinata sommando:
 - ✓ gli importi dovuti per l'utilizzo della sale, le spese di pulizia, nonché utenze;
 - ✓ i diritti di trasporto e tenuta dei registri di stato civile;
 - ✓ ove la celebrazione avvenga fuori dall'orario di servizio: dal corrispettivo di utilizzo di n. 2 unità lavorative per due ore di straordinario relativo alla cat. C/2 maggiorato del 25%.
5. Nell'ipotesi di utilizzo di Strutture private, la tariffa complessiva viene determinata sommando:
 - ✓ l'indennità di trasferta relativa all'impiego di una unità lavorativa;
 - ✓ i diritti di trasporto e tenuta dei registri di stato civile;
 - ✓ ove la celebrazione avvenga fuori dall'orario di servizio: dal corrispettivo di utilizzo di n. 1 unità lavorativa per due ore di straordinario relativo alla cat. C/2 maggiorato del 25%
6. Nell'ipotesi di utilizzo degli Uffici comunali la tariffa complessiva viene determinata sommando:
 - ✓ ove la celebrazione avvenga fuori dall'orario di servizio: dal corrispettivo di utilizzo di n. 1 unità lavorativa per due ore di straordinario relativo alla cat. C/2 maggiorato del 25%;
7. Le entrate derivanti dalle tariffe, al netto delle spese di gestione (pulizia, utenze) degli immobili di proprietà comunale, sono vincolate al finanziamento di progetti esecutivi cui partecipa il personale direttamente coinvolto nelle attività connesse allo svolgimento delle cerimonie.

Art.12

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento sostituisce integralmente ogni altro atto generale di pari efficacia giuridica emesso in materia di celebrazione di matrimoni ed unione civili.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si opera rinvio dinamico alle norme di legge vigenti nella materia; in particolare alle norme di cui agli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost., agli artt. 84-142 C.C., al d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396, ed alla L. 20 maggio 2016, n. 76, che ne costituiscono integrazione formale e sostanziale.
3. Si applicano, per gli aspetti procedurali e ordinamentali la L. n. 241/1990 ed

il d.lgs. n. 267/2000, e, per gli aspetti funzionali il d.lgs. n. 165/2000, i vigenti contratti collettivi di lavoro nazionale ed integrativo decentrato ed il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

4. Nelle more dell'adozione della delibera di determinazione delle tariffe e delle cauzioni relative agli immobili diversi dalla sede degli uffici dello stato civile, si applicano quelle in vigore.
5. La struttura amministrativa competente per materia provvede alla redazione della modulistica necessaria per la celebrazione dei riti civili.
6. Il Regolamento entra in vigore il 15 gennaio 2023.